

## **ALLEGATO B**

### **COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE E PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA**

#### **SEZIONE PRIMA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE (ART.10)**

1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal *microchip* all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, e da ogni ulteriore informazione necessaria alla gestione ed allo sviluppo del relativo sistema informativo. La banca dati regionale è organizzata in modo da consentire di procedere in automatico alla estrazione dei dati. La banca dati regionale fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla l.r. 54/2009.

2. La banca dati regionale si suddivide in articolazioni locali, definite banca dati locale, ciascuna delle quali riferita ad una azienda unità sanitaria locale e contenente il complesso informatizzato dei dati da questa gestiti.

I dati sono i seguenti:

- a) codice identificativo del *microchip*;
- b) cognome e nome del responsabile;
- c) luogo e data di nascita del responsabile;
- d) residenza del responsabile;
- e) utenza telefonica di residenza del responsabile;
- f) utenza di telefonia mobile del responsabile;
- g) razza del cane;
- h) sesso del cane;
- i) data o periodo di nascita del cane;
- l) mantello del cane;
- m) taglia del cane;
- n) nome del cane;
- o) veterinario operatore;
- p) data iscrizione;
- q) segni particolari;
- s) note (ad esempio, domicilio del responsabile, se diverso dalla residenza indicata alla lettera d), ulteriori contrassegni identificativi del cane, etc.).

3. Per ogni banca dati locale, è individuato un soggetto responsabile delle procedure. La banca dati locale aggiorna costantemente, con cadenza almeno settimanale, i dati presenti nella banca dati regionale.

## SEZIONE SECONDA

### PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA (ART. 9)

1. Il responsabile di un cane provvede entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale all'iscrizione e all'identificazione dello stesso presso la banca dati locale, individuata in base alla propria residenza anagrafica.
2. Chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento.
3. Ai fini dell'iscrizione il responsabile dell'animale sottoscrive in duplice esemplare una scheda anagrafica che riporta i dati elencati al punto 2 della prima sezione; una copia della scheda anagrafica è rilasciata al responsabile; una seconda copia, accompagnata da copia del documento di identità del responsabile, è inviata entro cinque giorni alla banca dati locale a cura del medico veterinario. Il modello di scheda anagrafica è approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
4. Contestualmente all'iscrizione, il medico veterinario impianta al cane un *microchip* nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro. L'impianto del *microchip* è effettuato con modalità che evitino inutili sofferenze o danni all'animale. Dopo l'impianto, il funzionamento del *microchip* è verificato mediante lettore e, in caso di esito positivo, il medico veterinario appone una etichetta adesiva con il codice identificativo su entrambe le schede di cui al punto 3. I cani già identificati con *microchip* sono iscritti nella banca dati locale dopo la verifica della identificazione a cura del veterinario ufficiale.
5. In caso di trasferimento della residenza in un comune appartenente alla stessa azienda unità sanitaria locale, il responsabile comunica all'azienda la variazione dei propri dati anagrafici. Qualora il trasferimento della residenza avvenga in un comune appartenente ad una azienda unità sanitaria locale diversa, il responsabile trasmette alla azienda unità sanitaria locale di ultima residenza copia della scheda anagrafica completa di codice identificativo, indicando la nuova residenza e le eventuali variazioni ad essa collegate. L'azienda unità sanitaria locale di ultima residenza comunica il trasferimento alla azienda unità sanitaria locale divenuta competente, la quale provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella banca dati locale.
6. Se la proprietà del cane viene ceduta, a qualsiasi titolo, a un soggetto residente nella stessa azienda unità sanitaria locale di residenza del responsabile, quest'ultimo comunica alla azienda la generalità complete del nuovo responsabile per l'aggiornamento dei dati anagrafici. Qualora il nuovo proprietario risieda in una azienda unità sanitaria locale diversa da quella di residenza del responsabile, quest'ultimo comunica alla propria azienda il mutamento di proprietà e le generalità del nuovo responsabile. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'alienante comunica il trasferimento di proprietà alla azienda unità sanitaria locale di residenza del nuovo responsabile, che provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici nella banca dati locale. Al momento dell'effettiva presa in carico del cane, il responsabile consegna al nuovo proprietario il proprio esemplare della scheda anagrafica.
7. Chiunque acquista la proprietà, a qualsiasi titolo, di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già registrato all'anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o *microchip*; in caso contrario, provvede alla immediata registrazione del medesimo.
8. Le dichiarazioni, istanze e comunicazioni trasmesse da privati a soggetti pubblici possono avvenire in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della l.r. 40/2009. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione informatica delle procedure in conformità alle disposizioni della l.r. 54/2009.